

(segue)

3. Parametri numerici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In questi ultimi vent'anni, nessun operatore pubblico che si occupa del settore delle attività economiche ha avuto modo di annoiarsi. Dalla legge 241 del 1990, ai regolamenti attuativi dpr 300, 407, 411, alle leggi Bassanini, ai regolamenti di delegificazione, alla riforma del commercio, alla novella del titolo V della Costituzione e, infine, alle lenzuolate del precedente Governo, le occasioni per ritrovarsi in una tavola rotonda per parlare "del nuovo che avanza" ci sono state tantissime. In più, ad aggiungersi, i tribunali amministrativi regionali e, più recentemente in maniera decisamente stimolante, l'Autorità antitrust. Leggere *online* le critiche, assolutamente non velate, che l'Autorità ha rivolto la scorsa estate alla direzione nazionale del Ministero dello sviluppo economico, per una interpretazione a suo dire non conforme alle disposizioni e comunque allo spirito di un importante provvedimento normativo qual è senza ombra di dubbio il decreto legge 223 del 2006, riconvertito con la legge 248; se non altro per aver consentito la vendita di certe tipologie di farmaci al di fuori delle farmacie. Il dibattito, le proteste, le discese in piazza, dimostrano, inconfutabilmente, che qualche interesse è stato scalfito. Insomma, un piccolo passo avanti nel processo di liberalizzazione della economia. Non poteva fare a meno il Ministero di riprendere in mano la questione, se non altro per auto-difesa. Tra l'altro, chiamare in causa il titolo V e il riparto delle attribuzioni tra Stato e regioni, è stato un modo signorile per manifestare quella che, alla fin fine, è la verità: la materia è attribuita alle regioni e, di conseguenza, il punto di vista del Ministero è irrilevante.

Approfondimento:

Nella risoluzione al quesito posto da un comune siciliano, la Direzione del Ministero sviluppo economico, in merito al contingentamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, rileva che lo Stato si occupa di concorrenza mentre la disciplina positiva per l'esercizio delle attività economiche rientra tra le competenze delle regioni e che, peraltro, "le regole introdotte in materia di concorrenza non potevano essere ritenute idonee a far decadere automaticamente ed immediatamente le regolamentazioni e le programmazioni locali..." Questa affermazione non può essere condivisa. Come è stato puntualmente precisato¹ nella nota a commento della sentenza tar Friuli Venezia Giulia n. 786 del 13 dicembre 2007, "Per quanto riguarda la tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questa norma evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva,

¹ Il contributo è di Sonia Lazzini che per la rivista telematica www.diritto.it commenta le più significative sentenze in materia amministrativa.

esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico : corollario di ciò è che nelle suindicate materie, appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato, le disposizioni legislative regionali – comprese quelle delle Regioni a statuto speciale - che confliggano con quelle statali, sono da considerarsi recessive rispetto alle corrispondenti disposizioni statali sopravvenute, le quali sono, in tal caso, immediatamente applicabili, senza che vi sia necessità di un loro recepimento espresso: queste disposizioni hanno la forza di abrogare, espressamente o implicitamente, qualsiasi norma che sia stata emanata in precedenza dalle Regioni in una materia di competenza statale, non occorrendo, pertanto, che venga posta nei confronti delle leggi regionali una questione incidentale di legittimità costituzionale”. Fondamentale, il passaggio della già citata sentenza, nella parte in cui si afferma : “la locuzione (usata dal legislatore ndr) “adequano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni” sta, chiaramente, a significare che questi enti debbono conformare, con norme di adattamento, la propria vigente normativa alla legge n. 248 del 2006, fermo, restando, ovviamente, l’effetto abrogativo di quest’ultima sulle disposizioni regionali incompatibili con essa. Proprio questo effetto impone alle Regioni l’”adeguamento” e, nel caso in cui non avessero legiferato in materia, sono tenute ad introdurre disposizioni tali da conformarsi alla sopravvenuta normativa statale, armonizzando nel contempo le pregresse disposizioni direttamente od indirettamente correlate alle disposizioni stesse. Diversamente, anche in questo caso si vanificherebbe un corpo normativo di diretta ed immediata applicabilità all’intero tessuto ordinamentale del Paese.”

E’ innegabile che l’ordinanza n. 1641 del 28 marzo scorso con la quale il Consiglio di Stato, Sezione V, ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Lombardia che annullava il contingentamento del Comune di Milano induce a qualche riflessione. Il ricorso del Comune, della Regione e della Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi che questa liberalizzazione proprio non riescono (comprensibilmente) a digerire doveva politicamente presentato. Tuttavia, quando la questione sarà esaminata nel merito, difficilmente si arriverà ad una sentenza rivoluzionaria. Insomma, facendo salvi i diritti nel frattempo maturati in quel di Milano, la sospensiva del Consiglio di Stato sembra quasi porre l’invito ad una pausa di riflessione.

Marilisa Bombi

14 maggio 2008